



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva 2020-2021

## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. **GSP20051**

**Data: 24/02/2021**

### A) Documenti si cui si basa la decisione:

Segnalazione del Segretario Generale della FISG dd. 23/02/21 relativa all'incontro (16530) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Meranarena (BZ) il tra HC Merano Pircher (522) e SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042).

### B) Precedenti:

Precedenti per S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042):<BR> GSP20041 del 11/02/2021: ai sensi dell' Art. 30 del Regolamento di Giustizia<BR> GSP20041 del 11/02/2021: di €.1.500.- (millecinquecento/00) ai sensi dell' Art.24, n.4 del Regolamento di Giustizia

### C) Decisioni:

**Perdita gara** inflitta alla squadra dell' **SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi degli artt. 30 e 52, n.2 del Regolamento di Giustizia.

### D) Motivazione:

#### **SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042)**

#### **Il Giudice Unico Sportivo**

-letta la segnalazione pervenuta in data 23.02.2021 dal Segretario Generale F.I.S.G con la quale si denuncia la mancata disputa della gara del Campionato IHL tra le squadre dell'H.C. Merano Pircher e del SV Kaltern Caldaro in programma per il giorno 04.02.2021;

- esaminate le deduzioni della squadra ospite trasmesse sempre in data 04.02.21 sia ai competenti organi FISG, sia alla società meranese, con le quali si preannunciava l'impossibilità di prendere parte all'incontro in questione, a causa delle defezioni di numerosi giocatori, addebitabili direttamente od indirettamente alle infezioni da COVID 19;

- verificata altresì l'esplicita rinuncia alla gara manifestata dalla società in difetto e l'accettazione delle inevitabili conseguenze disciplinari;

-Ciò premesso, ritenuta inevitabile la comminazione della sconfitta a tavolino a carico della squadra del SV Kaltern Caldaro, ma valutato che le addotte giustificazioni possano consentire l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente esclusione dell'inflizione congiunta della sanzione pecuniaria prevista,

- visti gli artt. 30 e 52, n. 2 del regolamento di Giustizia

#### **infligge**

alla squadra del SV Kaltern Caldaro la sanzione disciplinare della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0.



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva 2020-2021

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042).

II Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi